

Rep. 731/2022

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA****SEZIONE 14° CIVILE - FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio, composto dai Sig.ri magistrati:

Dott. Antonino La Malfa                      Presidente

Dott. ssa Angela Coluccio                  Giudice

Dott. Marco Genna                          Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del  
28.09.2022, ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo della  
(n. 67/2020 C.P.), vertente

**TRA**

con sede in Roma,

(C.F.                      ), rappresentata e difesa, giusta procura alle  
liti depositata unitamente alla memoria di costituzione di nuovo  
procuratore il 19.10.2021, dall'avv.                      presso

è

elettivamente domiciliata

**RICORRENTE****NEI CONFRONTI DI**

**Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma**, in  
persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in  
Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata

**OPPONENTE****E**

**Commisario giudiziale della procedura di concordato preventivo  
n. 67/2020**, avvocato

**NON COSTITUTO**

§§§§§§

**Oggetto:** giudizio di omologazione di concordato preventivo (art. 180 l.fall.).

---

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso ex art. 161 comma sesto l. fall., depositato il 17.10.2020, la \_\_\_\_\_ (d'ora in poi, \_\_\_\_\_ o la proponente) ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo, con riserva di successiva presentazione della proposta, del piano e della documentazione richiesta dall'art. 161 commi secondo e terzo l. fall..

Con decreto del 25.11.2020 il Tribunale ha assegnato alla ricorrente termine di giorni centoventi (120) per il deposito della proposta, del piano e della predetta documentazione, ha stabilito i consueti obblighi informativi ed ha nominato commissario giudiziale l'avv. Marina Belloni.

In data 18.03.2021 la \_\_\_\_\_ ha depositato il piano e la proposta di concordato preventivo, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 161 commi secondo e terzo l. fall.. La proposta prevedeva il pagamento integrale delle spese di giustizia (Euro 24.000) e del credito privilegiato ex art. 2751bis n. 2 c.c. di \_\_\_\_\_ (Euro 36.000) nel primo anno di piano, il pagamento in n. 4 tranches (di Euro 1.370,08 nel primo anno e di Euro 10.439,13 per ognuno dei successivi tre anni) del credito tributario assistito dal privilegio generale mobiliare sino al grado 18 con degrado a chirografo del restante debito tributario privilegiato e suo pagamento al quarto anno di piano nella misura del 7% (pari a Euro 14.660,32), mediante l'utilizzo della liquidità disponibile (Euro 35.626,68), la riscossione di un credito di Euro 3.000,00 nei confronti di \_\_\_\_\_

e di un credito erariale di Euro 23.667,00 che si assumeva immediatamente disponibile, i flussi della continuità diretta derivanti dalla prosecuzione della commessa di

stimati nei quattro anni di piano in complessivi Euro 28.217,28 al netto dei costi della continuità e l'apporto di finanza esterna di Euro 15.000 che il legale rappresentante

si era obbligato ad apportare subordinatamente all'intervenuta omologa.

Con decreto ex art. 162 comma secondo l. fall. del 01.04.2021, di è disposta la convocazione della proponente e del commissario giudiziale per il giorno 29.04.2021, ricorrendo plurimi profili di inammissibilità della proposta e del piano, tra i quali la carente valutazione da parte dell'attestatore in ordine alla solvibilità del terzo finanziatore, che peraltro non aveva esplicitamente rinunciato al rimborso della somma che si era impegnato ad apportare, alla quantificazione del debito erariale e alle modalità di utilizzo del credito IRES.

In data 22.04.2021 la proponente ha apportato modifiche e integrazioni alla proposta e al piano di concordato preventivo e, a scioglimento della riserva assunta il 29.04.2021, con decreto ex art. 163 l. fall. dell'11.06.2021 la è stata ammessa al concordato preventivo, con la nomina del commissario giudiziale avv. Marina Belloni (già designata per la fase preconcordataria) e la fissazione per il 15.11.2021 dell'adunanza dei creditori.

In data 30.09.2021, all'esito delle indagini compiute anche per il tramite del CT designato dott. Alessandro Gradini in ordine alla verifica della composizione del debito erariale e previdenziale, il commissario giudiziale ha presentato informativa e contestuale istanza ex art. 173 comma primo l. fall., nella quale ha segnalato: (i) la dissimulazione di maggiore attivo che avrebbe dovuto essere destinato al pagamento dei debiti erariali e previdenziali attraverso l'esposizione nel piano di costi di gestione della continuità aziendale (Euro 96.000) esorbitanti e

non giustificati; (ii) l'esposizione di passività inesistenti, con riferimento al debito privilegiato di Euro 36.000 nei confronti di  
(iii) l'effettuazione in prossimità del deposito del ricorso prenotativo di cospicui e ingiustificati pagamenti nei confronti del legale rappresentante e dei suoi congiunti (il figlio e la compagna di quest'ultimo), pari a complessivi Euro 172.000, qualificabili come atti in frode; (iv) la sottostima del debito erariale, indicato nel piano in misura pari a Euro 242.120, ma precisato da Agenzia delle Entrate in misura pari a Euro 487.842; (v) la non compensabilità del credito IRES per effetto di omesse o ritardate presentazioni di talune dichiarazioni fiscali.

Con decreto del 07.10.2021 il Tribunale ha quindi disposto ai sensi dell'art. 173 comma secondo l. fall. la convocazione della proponente e del commissario giudiziale per il giorno 20.10.2021, revocando contestualmente la fissazione dell'adunanza dei creditori.

All'udienza del 20.10.2021, il Pubblico Ministero ha richiesto la revoca dell'ammissione al concordato preventivo e dichiararsi il fallimento della proponente, mentre quest'ultima, rappresentata da nuovo procuratore costituitosi quello stesso giorno, ha richiesto la concessione di un termine per apportare modifiche e integrazioni al piano concordatario. Il Tribunale ha quindi differito la trattazione dell'istanza di revoca dell'ammissione al concordato preventivo dapprima al 17.11.2021 e quindi, in accoglimento della richiesta avanzata dalla proponente, al 21.12.2021.

In data 21.12.2021 la \_\_\_\_\_ ha presentato modifiche e integrazioni al piano e alla proposta di concordato preventivo ed ha depositato nuovi documenti. In particolare la proponente ha documentato: di avere risolto il contratto di locazione dell'immobile di \_\_\_\_\_ presso il quale era ubicata la sede legale, ottenendo la restituzione del deposito cauzionale di Euro 20.000, di avere deliberato il trasferimento della sede presso l'immobile di \_\_\_\_\_ di proprietà \_\_\_\_\_

dell'amministratore unico che ne ha concesso la domiciliazione gratuita; di avere ottenuto la disponibilità dell'arch. e dell'ing. a prestare la loro opera gratuitamente nell'esecuzione della commessa di con conseguente elisione dei costi di gestione della continuità aziendale esposti nell'originaria versione del piano; la rinuncia dell'ing. al proprio credito privilegiato di Euro 36.000; la restituzione a mezzo bonifici bancari delle somme di Euro 90.000 da parte dello di Euro 12.000 da parte di e di Euro 70.000 da parte dell'ing.

con contestuale rinuncia di tali soggetti alla corrispondente pretesa restitutoria nei confronti della proponente; che la rilevante discrasia tra l'ammontare del debito erariale e previdenziale indicato nel piano e quello oggetto della precisazione effettuata da Agenzia delle Entrate era conseguente a interessi e sanzioni maturate sulle imposte non versate indicati in cartelle di pagamento non ancora emesse alla data di deposito del ricorso prenotativo.

Per effetto delle modifiche e integrazioni apportate, che hanno prodotto un incremento significativo della cassa (di Euro 192.000), l'eliminazione dei costi di gestione della continuità per Euro 126.400 e la rinuncia dell'unico altro creditore oltre ad Agenzia delle Entrate - Riscossione (l'ing. , la nuova proposta prevede che l'attivo, quantificato in Euro 403.064 (disponibilità liquide pari a Euro 261.160 più flussi della continuità pari a Euro 123.903 più finanza esterna di Euro 15.000 più incasso del credito di Euro 3.000 nei confronti di , sia destinato: (i) al pagamento integrale nel primo anno di piano dei crediti prededucibili, pari a Euro 41.500 e del credito previdenziale assistito da privilegio di primo grado (Euro 1.872), attraverso la liquidità disponibile, l'incasso dell'unico credito e i flussi della continuità diretta (stimati per quell'anno in misura pari a Euro 38.910); (ii) al

pagamento integrale ma dilazionato nei primi tre anni di piano del credito erariale assistito da privilegio sino al grado 18° (Euro 144.500), attraverso la liquidità disponibile e i flussi della continuità (stimati in Euro 38.910, come detto, per il primo anno e in Euro 56.666 nel secondo e terzo anno); (iii) al pagamento al quarto anno di piano nella misura del 58,5% del restante credito erariale privilegiato, degradato a chirografo in forza di proposta ex art. 182ter l. fall., e del credito erariale *ab origine* chirografario (pari a complessivi Euro 208.000) mediante la liquidità disponibile, i flussi della continuità (stimati per il quarto anno di piano in misura pari a Euro 28.331) e l'apporto di finanza esterna per Euro 15.000 di

All'udienza camerale tenutasi sempre il 22.12.2021, essendo emerso che la nuova proposta di trattamento dei debiti erariali non era stata ancora trasmessa ai competenti Uffici, la proponente ha richiesto un nuovo termine per tale adempimento, che le veniva concesso (sino al 10.01.2022).

In data 10.01.2022 la proponente ha depositato la nuova proposta di trattamento dei debiti fiscali e previdenziali unitamente a prova della sua trasmissione ai competenti Uffici.

Con decreto del 02.02.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 21.12.2021, preso atto che le modifiche e integrazioni apportate avevano ricostituito la garanzia patrimoniale della proponente lesa dai pagamenti preconcordatari e che gli altri rilievi oggetto dell'istanza ex art. 173 l. fall. del commissario giudiziale erano stati superati, si è dichiarato non doversi procedere oltre in ordine alla richiesta avanzata dal commissario giudiziale e si è fissata una nuova data per l'adunanza dei creditori (il 26.05.2022, poi differita al 22.06.2022).

Nelle more dell'adunanza, in data 14.06.2022, l'unico creditore ammesso al voto, Agenzia delle Entrate, ha comunicato il proprio voto contrario alla proposta di concordato preventivo di come modificata e integrata nel corso del

subprocedimento ex art. 173 l. fall..

In data 18.07.2022 il commissario giudiziale ha reso informativa sull'esito delle votazioni.

Con decreto del 27.07.2022 il Tribunale, tenuto conto che la proponente (all'udienza del 22.06.2022) aveva invocato l'applicazione dell'art. 180 comma 4° l. fall., come modificato dapprima dalla legge 159/2020 e successivamente dal DL 118/2021 conv. con modif. dalla legge 147/2021, a norma del quale "il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria", e considerato che, fatta salva diversa valutazione all'esito del giudizio di omologa, la proposta concordataria e la collegata proposta di trattamento dei crediti fiscali apparivano più convenienti per i titolari di detti crediti rispetto all'alternativa liquidatoria, essendo previsto il pagamento integrale del debito erariale assistito da privilegio sino al 18° grado e il pagamento nella misura del 58,5% del restante debito privilegiato e del debito chirografario anche con risorse non ritraibili in un eventuale procedura fallimentare, come i flussi della continuità diretta e l'apporto di finanza esterna di

Con lo stesso provvedimento, che la proponente è stata onerata di notificare al creditore dissenziente oltre che al commissario giudiziale, si è stabilito che la stessa proponente, il commissario giudiziale, il creditore dissenziente e qualsiasi altro interessato avrebbero dovuto costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata (per il giorno 28.09.2022)

e che nello stesso termine il commissario giudiziale avrebbe dovuto depositare il suo motivato parere.

In data 08.09.2022 il commissario giudiziale ha reso il suo parere ai sensi dell'art. 180 comma secondo l. fall., ritenendosi di esprimere in senso favorevole sulla proposta concordataria (come modificata e integrata nel corso del subprocedimento di cui all'art. 173 l. fall.), pur evidenziando come meritasse di essere considerato il rilievo espresso nella sua manifestazione di voto dal creditore dissenziente in ordine alla tempistica di soddisfazione, risultando il pagamento dilazionato del debito privilegiato erariale apparentemente sproporzionato rispetto ai flussi di cassa resi disponibili dalla continuità diretta ed ai limitati costi da sostenersi nel periodo di sviluppo del piano. Il commissario giudiziale tuttavia non si è costituito nel presente giudizio.

In data 16.09.2022 si è invece costituito il creditore dissenziente (unico creditore ammesso al voto) Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III Roma, che si è opposto all'omologazione ed ha richiesto dichiararsi il fallimento della proponente, deducendo quale unico motivo della sua opposizione l'assenza di una maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che: (i) la "soddisfazione in misura non inferiore" a quella ipoteticamente ritraibile dell'apertura del fallimento cui fa riferimento l'art. 182ter comma primo l. fall. non deve essere intesa in termini strettamente quantitativi e numerici ma sottende una valutazione complessa e articolata, che deve tener conto di ulteriori elementi, quali la celerità, la scansione temporale e la sicurezza degli adempimenti assicurati; (ii) nella valutazione che il tribunale è chiamato a compiere anche in sede di omologa sulla fattibilità del piano concordatario è ricompresa, a maggior ragione alla luce della nuova formulazione dell'art. 180 comma quarto l. fall., la valutazione sull'affidamento che un creditore accorto debba riporre sulle prospettive di realizzo indicate nel

piano; (iii) nel caso di specie, le poste attive della procedura concordataria che verrebbero meno nell'alternativa liquidatoria sono rappresentate dall'apporto di finanza esterna di

e dai flussi della continuità diretta e sono quantificate in complessivi Euro 138.903, mentre nella procedura fallimentare il curatore potrebbe promuovere le azioni revocatorie e risarcitorie per il recupero delle spese ritenute ingiustificate dal CT dell'Ufficio commissariale, quantificate in complessivi Euro 185.698; (iv) le maggiori spese che l'esercizio di dette azioni comporterebbero non sono state quantificate e anche la possibile dilazione dei tempi di recupero non sembra tener conto del fatto che la parte più consistente del debito erariale verrà pagata solo al quarto anno di piano e che i soggetti tenuti alla restituzione delle somme indicate al precedente punto sono due, l'amministratore unico della proponente e il di lui figlio già dimostratisi solvibili; (v) la partecipazione al concorso fallimentare dell'ing.

non arrecherebbe detrimento alla posizione dell'opponente data la natura privilegiata dei crediti erariali e non si può nemmeno escludere dati i rapporti che la legano alla società che l'ing.

rinunci al proprio credito anche nello scenario liquidatorio; (vi) la perdita del gettito erariale prodotto dalla continuazione dell'attività d'impresa, stimato in Euro 37.000 nei quattro anni di piano, non è determinante e peraltro, vista la scarsa fedeltà fiscale dimostrata in passato dalla proponente, non è da escludere che tali impegni non vengano rispettati; (vii) l'attuazione del piano concordatario la esporrebbe al rischio di non poter contare sulle somme ritraibili dalla continuità diretta, che assume la protrazione di un unico rapporto contrattuale con un solo committente già resosi inadempiente, e sulla liquidità di cassa, tenuto conto degli atti di distrazione e di occultamento del patrimonio dei quali si sono resi responsabili in passato i vertici societari; (viii) la procedura fallimentare le consentirebbe di fare subito affidamento sull'intera liquidità

disponibile, pari a Euro 261.160, mentre il piano concordatario prevede che al termine del primo anno la parte maggiormente consistente dell'attivo disponibile, Euro 211.532, refluisca nel c.d. residuo non ripartito, che verrebbe smobilizzato in favore del creditore fiscale nei successivi due anni in misura contenuta e in misura più consistente nel quarto anno di piano, con il rischio di un'eventuale dispersione o distrazione di tali risorse, che potrebbero essere destinate a ristorare l'ing. e l'arch. che nelle modifiche al piano concordatario hanno erogato consistenti somme alla società, con il rischio di incapienza al quarto anno di piano, quando, come detto, dovrebbe essere eseguito il pagamento più consistente del debito erariale.

In data 27.09.2022, senza avere avuto la visibilità dell'atto di opposizione di Agenzia delle Entrate, si è invece costituita la società proponente, che ha instato per l'omologa del concordato preventivo e per il rigetto delle eventuali opposizioni proposte.

All'udienza del 28.09.2022, la proponente in ragione dell'omessa conoscenza dell'atto di opposizione all'omologa ha richiesto la concessione di un termine per replicare all'opposizione proposta e il Tribunale si è riservato di decidere assegnando alla proponente termine di giorni quindici per controdedurre sull'opposizione presentata e all'opponente successivo termine di giorni dieci per repliche.

§§§§§

Il concordato preventivo proposto da deve essere omologato, facendo applicazione della previsione di cui all'art. 180 comma quarto l. fall., come novellata dapprima dalla legge 159/2020 e successivamente dal DL 118/2021 conv. con modif. dalla legge 147/2021.

Occorre innanzitutto rilevare la pacifica applicabilità al presente procedimento del c.d. *cram down* fiscale e previdenziale,

introdotto nel nostro ordinamento con la legge 159/2020 (entrata in vigore il 04.12.2020) e ulteriormente modificato dal DL 118/2021 (conv. con modif. dalla legge 147/2021), che consente di pervenire all'omologa della proposta concordataria anche in presenza di voto contrario dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria che sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177 l. fall., quando, anche sulla base delle risultanze della relazione attestativa di cui all'art. 161 comma terzo l. fall. risulta che la proposta di soddisfacimento dei crediti fiscali e previdenziali sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La nuova proposta concordataria è stata infatti avanzata da

il 21.12.2021 e le operazioni di voto su detta proposta sono state avviate il 22.06.2022. Le disposizioni che hanno modificato l'art. 180 comma quarto e l'art. 182bis l. fall., introducendo il *cram down* fiscale e previdenziale, hanno indiscutibilmente natura procedimentale in quanto funzionale al calcolo delle maggioranze e, come tale, sono applicabili anche alle procedure instaurate prima della sua entrata in vigore purché non ancora concluse. Il voto di Agenzia delle Entrate era inoltre sicuramente decisivo ai fini della formazione delle maggioranze prescritte dall'art. 177 l. fall., essendo l'amministrazione finanziaria l'unico creditore ammesso al voto.

Ora, il giudizio di convenienza che questo Tribunale è chiamato a compiere si risolve essenzialmente in una comparazione tra il trattamento riservato all'Erario con la proposta ex art. 182ter l. fall. e il trattamento che l'Erario riceverebbe, in via prognostica, nell'alternativa liquidatoria. Si tratta indubbiamente di un giudizio che ha riguardo non solo ai dati quantitativi e alle percentuali di soddisfacimento del credito, come correttamente dedotto dall'odierno opponente, ma che deve necessariamente contemperare altri profili, quali ad esempio la tempistica di pagamento del creditore e l'esistenza di eventuali

garanzie, e al quale non sono estranee connotazioni prognostiche, dovendosi simulare un riparto finale in sede fallimentare, tenuto conto del grado dei singoli privilegi erariali, e, successivamente, procedere al confronto dei relativi esiti, in termini di entità e tempi di realizzo, con le condizioni economiche previste nell'ambito della proposta di trattamento.

Così delineate le coordinate del giudizio, deve evidenziarsi che il pagamento integrale ma dilazionato nei primi tre anni di piano del credito erariale assistito dal privilegio sino al grado 18° sarà eseguito con i flussi della continuità diretta, stimati in Euro 38.910 per il primo anno e in Euro 56.666 per il secondo e il terzo anno, mentre il pagamento del credito erariale falcidiato sarà effettuato al quarto anno di piano sempre con i flussi della continuità diretta, stimati in misura pari a Euro 28.331 e con l'apporto di finanza esterna di (Euro 15.000).

Tali risorse non sarebbero senz'altro disponibili se la Studio Vescovio fosse dichiarata fallita. L'amministratore unico della società ha reso infatti dichiarazione di impegno all'erogazione della somma sopra indicata condizionatamente all'omologa della proposta concordataria e il rapporto contrattuale con la sarebbe con ogni probabilità risolto, dovendosi fondatamente escludere la convenienza per la massa dei creditori della prosecuzione di detta commessa, e quindi dell'esercizio provvisorio dell'impresa, in ragione della sua onerosità e della sua assai scarsa remuneratività. Giova rilevare al riguardo che i flussi della continuità stimati nel concordato tengono conto delle rinunce alla remunerazione delle rispettive attività che l'arch. e l'ing. hanno reso sempre condizionatamente all'omologa della proposta concordataria e che nell'originaria versione del piano i flussi della continuità al netto dei costi erano stati quantificati nei quattro anni di piano in misura pari a (soli) Euro 28.217. La risoluzione della commessa comporterebbe infine un sicuro pregiudizio per il creditore opponente, la perdita delle imposte

correlate alla sua esecuzione, indicate nel piano economico finanziario in misura pari a Euro 31.737. Non pare al riguardo pertinente l'osservazione dell'Agenzia fiscale in merito al rischio di evasione delle imposte che si profilerebbe nello scenario concordatario. L'opponente dimentica - e sul punto si tornerà più diffusamente *infra* - che l'esecuzione del piano concordatario avrà luogo sotto la vigilanza del commissario giudiziale nominato dal Tribunale, che nell'adempimento dei doveri connessi al suo ufficio segnalerà all'A.G. ogni violazione degli obblighi tributari oltre che ogni accadimento che possa pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa.

Nello scenario liquidatorio inoltre il credito erariale dovrà necessariamente concorrere con il credito dell'ing.

la cui rinuncia è stata manifestata condizionatamente all'omologa della proposta concordataria. Detto credito, pari a Euro 36.000, inerente prestazioni rese in esecuzione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, è sicuramente assistito dal privilegio generale mobiliare ex art. 2751bis n. 2 c.c. (e con tale prelazione era inserito nell'originaria versione del piano), ed è dunque certamente antergato all'intero credito fiscale, risultando assistito dal privilegio generale mobiliare di primo grado solo il credito previdenziale di Euro 1.872 ed essendo invece assistito da privilegio generale mobiliare di grado 18°, 19° e 20° il restante credito di Agenzia delle Entrate. Nel riparto fallimentare, se si eccettua dunque il pagamento del modesto credito previdenziale, i crediti dell'odierno opponente verrebbero soddisfatti con il ricavato della liquidazione residuo all'esito del pagamento dell'ing.

Sempre nell'ipotesi di assoggettamento di \_\_\_\_\_ alla procedura fallimentare, il curatore potrebbe promuovere azioni revocatorie e/o restitutorie in relazione ad esborsi apparentemente privi di giustificazione risalenti al quadriennio 2016 - 2020 che hanno comportato una riduzione delle disponibilità liquide, quantificata in Euro 185.698,92 dal CT del commissario

giudiziale. Trattasi essenzialmente delle spese di locazione, condominiali e di pulizia della precedente sede legale della proponente, risultata essere l'abitazione del figlio dell'amministratore unico di

(v. pagg. 36 ss. relazione ex art. 172 l. fall.). Senonché l'esercizio di tali azioni comporterebbe il sostenimento di oneri prededuttivi conseguenti quanto meno all'onorario del legale o dei legali ai quali verrebbe affidato il patrocinio (non può escludersi il sostenimento di ulteriori oneri nell'ipotesi in cui nell'ambito dei promuovendi giudizi venissero disposte consulenze tecniche d'ufficio), che limiterebbero significativamente la soddisfazione dei crediti privilegiati erariali e previdenziali. La curatela necessiterebbe peraltro dell'assistenza legale sia nella fase o nelle fasi di cognizione (i soggetti passivi soccombenti potrebbero infatti impugnare la sentenza di condanna alla restituzione di dette somme) sia nel recupero forzoso del credito restitutorio, laddove i soggetti attinti dalla condanna, non ottemperassero al *dictum* giudiziale. Non può infatti assiomaticamente ipotizzarsi che l'arch. o il Sig.

daranno immediata e integrale esecuzione ad una pronuncia che li condannerebbe alla restituzione di somme di tale consistenza per il solo fatto che l'uno ha provveduto alla restituzione della somma di Euro 12.000 (Euro 90.000 sono invece stati restituiti alla proponente dallo

per adeguare il piano concordatario ai rilievi formulati dal Tribunale e dal commissario giudiziale e l'altro si è impegnato a fornire finanza esterna per Euro 15.000. Tali comportamenti sono infatti funzionali al buon esito e al successo della proposta concordataria formulata dalla società di cui uno dei due soggetti è amministratore unico e l'altro è uno dei principali collaboratori (nonché il figlio dell'amministratore unico), mentre gli atti adempitivi di un precetto giurisdizionale da parte di soggetti che hanno magari strenuamente resistito alle azioni promosse dalla curatela rispondono invece ad esigenze e

motivazioni del tutto diverse e assai meno persuasive. Né d'altronde può farsi sicuro affidamento sulla capacità degli [redacted] di ottemperare integralmente alle condanne restitutorie, giacché non si conoscono le reali condizioni economiche e patrimoniali di [redacted] (di [redacted] si sa invece che attualmente percepisce un trattamento pensionistico) né tanto meno può formularsi con certezza una prognosi circa l'effettiva solvibilità dei due soggetti quando saranno chiamati ad adempiere alla condanna esecutiva.

Il dispiegarsi nel tempo delle vicende processuali rende poi del tutto improbabile che si possa pervenire al recupero dell'attivo prima del tempo nel quale il piano concordatario prevede l'integrale pagamento del debito erariale (quarto e ultimo anno di piano). Un giudizio di cognizione, magari articolato in due o tre gradi, seguito da una procedura esecutiva condurrebbe al pagamento del debito erariale ben oltre l'orizzonte temporale del piano, senza contare l'insopprimibile alea del giudizio (che potrebbe concludersi con un rigetto o anche con un accoglimento solo parziale delle pretese restitutorie della curatela) e l'inevitabile decurtazione di quanto recuperato delle spese prededucibili già menzionate.

Non fondate si dimostrano anche le osservazioni mosse dall'opponente in ordine alla capacità della committente [redacted] di generare i flussi attesi dalla continuità aziendale. L'assunto si fonda sull'unicità della commessa e sul riscontrato inadempimento della committente, che alla data del deposito del ricorso prenotativo non aveva saldato alla [redacted] fatture emesse nell'anno 2020 per un importo di Euro 3.000. Dalle indagini condotte dall'Ufficio commissariale e compendiate nella relazione ex art. 172 l. fall. risulta che il pagamento di dette fatture da parte della [redacted] è avvenuto nel periodo antecedente al deposito della proposta definitiva e doveva considerarsi incluso nel saldo del conto corrente alla data del 30.11.2021 (cfr. pag. 26 relazione). Il professionista che ha

attestato la nuova versione del piano concordatario ha dato inoltre atto di avere attentamente esaminato dal punto di vista andamentale e storico il rapporto con il cliente, costituitosi nell'anno 2016 e sempre rinnovato di anno in anno, di avere vagliato capacità patrimoniale e solvibilità della committente, e di ritenere "sufficientemente attendibile" l'utile che genererà negli anni di piano la protrazione dell'esecuzione della commessa. D'altronde, nella sua relazione ex art. 172 l. fall. il commissario giudiziale ha evidenziato di non disporre di elementi per valutare in misura diversa e inferiore da quella indicata nel piano i flussi della continuità diretta. Nessun elemento di segno contrario è del resto stato fornito o anche solo dedotto dall'Ente opponente.

Quanto infine alle contestazioni che si appuntano sulla dilazione della parte più cospicua del debito erariale al quarto anno di piano nonostante la consistente provvista liquida che verrebbe accantonata e non immediatamente ripartita (*rectius*, devoluta all'unico creditore), il collegio, pur facendo proprie le perplessità espresse sul punto dal commissario giudiziale (non sono comprensibili le ragioni dedotte dalla proponente, secondo la quale bisognerebbe garantire una provvista economica adeguata all'assolvimento degli oneri concordatari, dal momento che gli utili della continuità sono stati contabilizzati al netto dei costi strumentali che appaiono grandemente inferiori, se non nulli, rispetto a quelli inizialmente stimati a seguito delle rinunce operate dall'arch. \_\_\_\_\_ e dall'ing. \_\_\_\_\_), non può non rilevare come l'esecuzione del piano concordatario avrà luogo sotto la diretta vigilanza del commissario giudiziale, che si estrinsecherà secondo le modalità indicate nella parte dispositiva.

Nell'esecuzione del piano concordatario il commissario non cessa dalle sue funzioni ma è anzi tenuto a svolgere un'attività di penetrante vigilanza nei confronti dell'impresa e di costante raccordo informativo con l'impresa stessa e con il giudice

delegato. Sebbene secondo la disciplina normativa applicabile *ratione temporis* non sia legittimato a domandare la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento della proponente, ai sensi dell'art. 185 l. fall. il commissario giudiziale è comunque tenuto a riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, e dunque tutto ciò che attiene all'andamento della procedura, alla tempestività dei pagamenti e all'accadimento di fatti in grado di incidere sull'adempimento della proposta. Oggetto di tale costante flusso informativo non possono che essere innanzitutto fatti o atti distrattivi, come quelli paventati dall'opponente secondo il quale la liquidità non immediatamente ripartita potrebbe essere destinata a ristorare i soggetti *\_\_\_\_\_* e *\_\_\_\_\_* e ing. *\_\_\_\_\_* (autori delle consistenti restituzioni operate nel corso del subprocedimento ex art. 173 l. fall., che condurrebbero immediatamente ad un'informativa ai creditori e alle conseguenti iniziative riservate al ceto creditorio, *in primis*, quella apprestata dall'art. 186 l. fall..

Da ultimo, l'ipotizzata minore convenienza della proposta concordataria non tiene conto della maggiore incidenza nell'ambito fallimentare delle prededuzioni, non solo legate all'esercizio delle azioni recuperatorie in precedenza indicate ma alla remunerazione di due organi delle procedure, il curatore fallimentare e il commissario giudiziale, il cui compenso andrebbe a gravare sulla massa nel fallimento consecutivo.

Dalle considerazioni suesposte discende come l'esecuzione della proposta concordataria risulti maggiormente conveniente per i creditori, nello specifico per l'unico creditore della proponente (Agenzia delle Entrate), rispetto all'alternativa liquidatoria, come del resto è stato attestato dal professionista designato nella relazione ex art. 161 comma terzo l. fall. e come è stato riconosciuto dal commissario giudiziale nella sua relazione e nel parere reso ai sensi dell'art. 180 comma secondo

l. fall., e consegue altresì il rilievo dell'infondatezza dell'opposizione spiegata da Agenzia delle Entrate.

Il concordato preventivo proposto da \_\_\_\_\_ il 21.12.2021 deve essere pertanto omologato, facendo applicazione del disposto dell'art. 180 comma quarto secondo periodo l. fall.. La procedura si è infatti svolta regolarmente e i presupposti di ammissibilità già positivamente vagliati con il decreto ammissivo (che aveva peraltro riguardo ad una proposta concordataria assai meno vantaggiosa per i creditori) tuttora sussistono, alla luce dei dati emergenti dagli atti della procedura e dal parere dell'Ufficio commissariale. Occorre rilevare in merito al controllo sui presupposti di ammissibilità del piano e della proposta di concordato preventivo che, secondo l'autorevole indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 1521/2013), il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta che compete al tribunale si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione, nelle quali si articola la procedura, e che tale controllo deve attuarsi innanzitutto mediante la diretta verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, che, pur privo di contenuto fisso e predeterminabile in quanto dipendente dalla tipologia della proposta formulata, è pur sempre inserito nel quadro generale di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e all'assicurazione di un soddisfacimento, anche ipoteticamente modesto purché non irrisorio, dei creditori. Con particolare riferimento alla fase dell'omologa, il controllo della regolarità della procedura, proprio della tipica funzione dell'omologa di imprimere giuridica efficacia al consenso dei creditori sulla proposta, implica poi necessariamente la verifica della persistenza sino a quel momento delle medesime condizioni di ammissibilità della proposta, già

scrutate nella fase iniziale (v. Cass. Sez. 1, n. 31477/2018, n. 2234/2017, n. 10778/2014, n. 18987/2011).

Si tratta ora di dar corso all'attuazione del piano concordatario, in continuità aziendale diretta e con apporto di finanza esterna. Non essendo contemplata alcuna componente liquidatoria (come detto, il credito di Euro 3.000 nei confronti di \_\_\_\_\_ è stato già incassato), non si farà luogo alla designazione di un liquidatore giudiziale. Competerà, come detto, al commissario giudiziale vigilare sull'esecuzione del piano concordatario, e dunque anche sulla tempestività e regolarità dei pagamenti indicati nel piano.

Il presente decreto è esecutivo per legge (art. 180, quinto comma, l. fall.).

La condanna di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III Roma alla rifusione delle spese di lite anticipate dalla proponente per il presente giudizio di omologazione segue la soccombenza.

P.Q.M.

1) omologa il concordato preventivo della  
con sede in Roma,

2) condanna l'opponente Agenzia delle Entrate a rifondere alla proponente le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 7.122,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;

3) fissa le seguenti modalità di esecuzione e di sorveglianza dell'adempimento:

**a) dispone che il commissario giudiziale:**

- proceda al deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti con indicazione delle eventuali cause di prelazione così come predisposto dalla proponente secondo le modalità indicate alla lettera b);
- abbia accesso ai locali, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria della società

proponente, al fine di operare i più opportuni controlli inerenti alla gestione caratteristica e all'esecuzione dei piani di sviluppo industriale e finanziario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente comunicato al giudice delegato;

- ove accerti inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, ne dia tempestiva comunicazione, oltre che al giudice delegato, a tutti i creditori concorsuali, per l'eventuale iniziativa, a loro riservata, diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;
- possa conferire incarichi a tecnici, consulenti e coadiutori, previa autorizzazione del giudice delegato;
- alla scadenza di ciascun semestre rediga un sintetico rapporto riepilogativo e lo comunichi al giudice delegato e a tutti i creditori a mezzo PEC;

**b) dispone che la società proponente**

:

- trasmetta al commissario giudiziale, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'elenco dei crediti, con indicazione dell'ammontare e delle cause di prelazione; ricevute le eventuali osservazioni del commissario giudiziale e operate le eventuali rettifiche, la Società stessa provveda nuovamente, entro i successivi sette giorni, alla trasmissione del ridetto elenco aggiornato e/o rettificato al commissario giudiziale, il quale provvederà a depositarlo telematicamente presso la Cancelleria del giudice delegato ed a comunicarlo ai creditori con le modalità di cui all'art. 31bis l.fall.;
- predisponga entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto un piano dei pagamenti, contenente tra l'altro l'indicazione dei tempi di esecuzione degli stessi; il piano dovrà essere immediatamente comunicato al

commissario giudiziale che ne riferirà con apposita informativa al giudice delegato e dovrà essere vistato dal giudice delegato. Nel corso dell'esecuzione del concordato, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni al piano dei pagamenti, che dovranno essere anch'esse immediatamente comunicate all'ufficio commissariale che ne riferirà al giudice delegato e dovranno essere da questi vistate; con periodicità semestrale dalla comunicazione al commissario giudiziale del piano la società produca copia dei pagamenti effettuati e delle relative quietanze di pagamento;

- ogni tre mesi, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasmetta al commissario giudiziale un'articolata relazione informativa avente ad oggetto lo stato di attuazione del piano concordatario e degli obblighi assunti con la proposta omologata, accompagnata dal rendiconto di entrate e uscite, con la precisa indicazione dei flussi di cassa realizzati e di quelli destinati al soddisfacimento dei creditori;
- potrà compiere atti di valore superiore a Euro 50.000,00, transazioni, conciliazioni, alienazioni di beni immobili, concessioni di ipoteche o pegni, fidejussioni, rinunce alle liti, riconoscizioni di diritti dei terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni e ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione, intraprendere azioni giudiziali, costituirsi in giudizi pendenti e resistere ad altrui pretese, previa autorizzazione del giudice delegato che dovrà acquisire il parere del commissario giudiziale;
- entro trenta giorni dall'integrale esecuzione del concordato trasmetta al commissario giudiziale una dettagliata relazione finale, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali, che verrà comunicata dall'ufficio commissariale al giudice delegato e a tutti i creditori.

Manda alla Cancelleria: di comunicare il presente decreto alla ricorrente, al commissario giudiziale e al Pubblico Ministero e di richiedere l'iscrizione del presente decreto, per estratto, nel registro delle imprese.

Dispone che il commissario giudiziale dia notizia del presente decreto ai creditori sociali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale, il 10-11-2022.

Il Presidente



CR. 25363/22

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Deposito in Cancelleria  
17 NOV 2022



Roma, il 17-11-2022

Il Funzionario Giudiziario  
Roberta Cherubini

